IIS "E. SANTONI" - PISA
Prot. 0013221 del 16/10/2026
I (Uscita)

Pisa
SANTONI
Istituto di Istruzione Superiore

agraria agroalimentare agroindustria | chimica, materiali e biotecnologie | costruzioni, ambiente e territorio | sistema moda | servizi per la sanità e l'assistenza sociale | corso operatore del benessere | agenzia formativa Regione Toscana IS0059 – ISO9001

www.e-santoni.edu.it e-mail: piis003007@istruzione.it PEC: piis003007@pec.istruzione.it

Disposto n. 14

Legge 9 giugno 2026, n. 104 e sul consenso informato preventivo in ambito scolastico

Ai Docenti
Ai Coordinatori dei Consigli di classe
Ai Coordinatori dei Dipartimenti
Alle Funzioni strumentali
Ai Referenti di progetto
Ai Referenti per l'Educazione civica
Ai Referenti per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo
Ai Responsabili di plesso
Al DSGA
Al personale ATA, per quanto di competenza
e, p.c., al Consiglio di Istituto
Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: Legge 9 giugno 2026, n. 104 – Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico – Nota MIM prot. n. 4712 del 14 settembre 2026 – Indicazioni operative e procedura interna per l'a.s. 2026/2027

Il Dirigente scolastico

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione civica;
VISTE le Indicazioni nazionali e le Linee guida vigenti per i diversi ordini e gradi di istruzione;
VISTA la Legge 9 giugno 2026, n. 104, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 142 del 22 giugno 2026 ed entrata in vigore il 7 luglio 2026, recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 4712 del 14 settembre 2026, avente ad oggetto "Legge 9 giugno 2026, n. 104. Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico";
VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica;
CONSIDERATA la necessità di assicurare un'applicazione uniforme della nuova disciplina e di fornire al personale indicazioni operative per la progettazione e lo svolgimento delle attività interessate;
PREMESSO che la legge n. 104/2026 non incide sugli apprendimenti curricolari né sui percorsi di educazione al rispetto, che restano parte integrante del compito educativo della scuola, ma introduce per le attività extracurricolari e di ampliamento dell'offerta formativa sui temi della sessualità una procedura rigorosa, scandita in tempi precisi e fondata su un'informazione completa delle famiglie;

DISPONE E COMUNICA QUANTO SEGUE

Ambito di applicazione della nuova disciplina

La Legge 9 giugno 2026, n. 104 introduce disposizioni relative al consenso informato preventivo per determinate attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa che trattino temi attinenti all'ambito della sessualità nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
La nota MIM prot. n. 4712 del 14 settembre 2026 fornisce le conseguenti indicazioni applicative alle istituzioni scolastiche. La legge è entrata in vigore il 7 luglio 2026.
Tutto il personale è tenuto, pertanto, a osservare le disposizioni contenute nel presente disposto prima della programmazione e dello svolgimento delle attività rientranti nel relativo ambito di applicazione.

Scuola secondaria di primo e secondo grado: attività soggette al consenso

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado il consenso informato preventivo deve essere acquisito per le attività interessate dalla Legge n. 104/2026 svolte:

- in forma extracurricolare;
- nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa,

quando riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità.
La nota ministeriale precisa che il consenso attiene, in particolare, alle attività riguardanti le teorie sull'identità di genere, anche qualora tali temi siano trattati indirettamente in occasione dell'illustrazione di altri argomenti.
Ne consegue che ogni progetto deve essere valutato sulla base dei contenuti effettivamente proposti e non soltanto sulla base della sua denominazione.

Attività curricolari che non richiedono il consenso previsto dalla Legge n. 104/2026

Non deve essere acquisito il consenso preventivo previsto dalla legge per la realizzazione degli obiettivi curricolari di apprendimento dell'insegnamento delle Scienze già individuati nelle Indicazioni e nelle Linee guida dei diversi gradi di istruzione.
Rientrano, tra gli altri, gli apprendimenti relativi:

- alla conoscenza degli apparati riproduttivi;
- alle funzioni riproduttive;
- al concepimento;
- alle trasformazioni connesse allo sviluppo puberale e alla loro incidenza sulla sessualità;

- ai rischi delle malattie sessualmente trasmissibili.

Educazione al rispetto, dignità della persona e contrasto della violenza

Non è previsto il consenso informato di cui alla Legge n. 104/2026 neppure per le attività e le iniziative riconducibili agli obiettivi curricolari di educazione:

- al rispetto della persona;
- alle relazioni corrette e responsabili;
- all'empatia;
- alla dignità di ciascuno;
- al contrasto della violenza;
- al contrasto delle discriminazioni.

Tali attività continuano a costituire parte integrante della funzione educativa della scuola.

Il Ministero precisa che devono essere realizzate in tutti gli ordini di scuola, con modalità adeguate all'età e al grado di maturazione degli alunni e degli studenti, attività finalizzate a promuovere il rispetto della persona e dei suoi limiti, la capacità di riconoscere e rispettare la volontà dell'altro, la consapevolezza che gelosia e possesso non costituiscono forme di affetto e il rispetto della dignità di ogni persona.

Ricognizione preventiva dei progetti

A decorrere dalla pubblicazione del presente disposto, i docenti, le Funzioni strumentali e i referenti responsabili di attività o progetti extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa sono tenuti a verificare preventivamente se le iniziative proposte possano rientrare nell'ambito di applicazione della Legge n. 104/2026.

In caso di dubbio, l'attività non dovrà essere avviata autonomamente, ma sottoposta preventivamente alla verifica della Dirigenza attraverso la documentazione che sarà resa disponibile dall'Istituzione scolastica.

La valutazione dovrà riguardare almeno:

- destinatari;
- natura curricolare, extracurricolare o di ampliamento dell'offerta formativa;
- finalità;
- obiettivi educativi e formativi;
- contenuti e argomenti;
- metodologie;
- materiali didattici;
- eventuali strumenti audiovisivi, digitali o multimediali;
- eventuale presenza di esperti esterni;
- qualificazione ed esperienza degli esperti;
- eventuale necessità di predisporre attività formative alternative.

Divieto di utilizzare modelli autonomamente predisposti

Al fine di garantire uniformità nell'applicazione della normativa, i singoli docenti, i coordinatori e i referenti non utilizzeranno autonomamente modelli di consenso predisposti individualmente per le attività rientranti nella disciplina in oggetto.

L'Istituzione scolastica adotterà specifici modelli istituzionali distinti, ove necessario, per:

- genitori o esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti minorenni;

- studenti maggiorenni.

Informazioni che devono precedere il consenso

La richiesta di consenso deve consentire ai destinatari di conoscere puntualmente:

- le finalità dell'attività;
- gli obiettivi educativi e formativi;
- i contenuti;
- gli argomenti;
- i temi trattati;
- le modalità di svolgimento;
- l'eventuale presenza di esperti esterni.

Il consenso non può pertanto essere acquisito mediante una richiesta generica priva delle informazioni necessarie alla comprensione dell'attività proposta.

Materiale didattico: obbligo di preventiva messa a disposizione

Il consenso deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento dell'attività.

Prima o contestualmente alla richiesta, deve essere messo a disposizione, per opportuna visione, il materiale didattico che l'Istituzione scolastica intende utilizzare durante l'attività.

Per consentire alla scuola di rispettare tale termine, i referenti delle attività dovranno consegnare alla Dirigenza la documentazione completa con un anticipo adeguato rispetto alla data programmata.

L'Istituzione scolastica potrà definire, con successiva disposizione organizzativa, un termine interno più ampio per la presentazione della documentazione.

Esperti esterni

Qualora sia prevista la partecipazione di uno o più esperti esterni, la relativa presenza deve essere espressamente indicata nella richiesta di consenso.

Gli esperti devono possedere comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento.

L'affidamento di attività formative curricolari ed extracurricolari a soggetti esterni è subordinato alla deliberazione del Collegio dei docenti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Collegio dei docenti definisce, nell'ambito delle proprie competenze, criteri idonei alla comparazione e valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica.

Deve essere inoltre verificata la coerenza dell'attività con:

- il curricolo;
- il PTOF;
- le finalità educative della scuola;
- l'età degli studenti;
- il loro livello di maturazione.

Presenza obbligatoria del docente con gli studenti minorenni

Quando alle attività partecipano alunni o studenti minorenni, l'Istituzione scolastica deve sempre garantire la presenza di un docente durante lo svolgimento dell'attività, utilizzando le risorse umane e finanziarie disponibili.

La presenza dell'esperto esterno non determina pertanto il venir meno della presenza e delle funzioni del docente.

Chi esprime il consenso

Per gli studenti minorenni il consenso è espresso dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale secondo le modalità definite dall'Istituzione scolastica.

Per gli studenti maggiorenni il consenso è espresso direttamente dallo studente.

Il consenso deve essere acquisito prima dello svolgimento dell'attività.

Mancata acquisizione del consenso per attività extracurricolari

Nel caso in cui il consenso non sia stato sottoscritto prima dello svolgimento dell'attività e si tratti di attività extracurricolare, lo studente interessato si astiene dalla frequenza dell'attività.

I docenti e i referenti dovranno pertanto verificare preventivamente la posizione degli studenti partecipanti.

Mancata acquisizione del consenso per attività di ampliamento dell'offerta formativa

Qualora il consenso non venga sottoscritto e si tratti di un'attività di ampliamento dell'offerta formativa, l'Istituzione scolastica deve garantire la fruizione di un'attività formativa alternativa attraverso i propri strumenti di flessibilità e autonomia didattica e organizzativa.

L'attività alternativa:

- è affidata a docenti della scuola;
- deve essere compresa nel PTOF;
- non deve comportare nuovi o maggiori oneri per l'Istituzione scolastica.

La natura dell'attività formativa alternativa deve essere comunicata ai genitori o agli studenti maggiorenni contestualmente alla richiesta di consenso.

Pertanto, prima dell'invio della richiesta di consenso, il referente dell'attività dovrà concorrere alla definizione della proposta alternativa secondo le indicazioni organizzative della Dirigenza.

Aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità

A partire dall'a.s. 2026/2027 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono chiamate ad aggiornare il Patto educativo di corresponsabilità, al fine di informare i genitori e gli studenti maggiorenni della necessità di acquisire il consenso informato preventivo scritto nei casi previsti dalla legge.

Nel Patto devono essere puntualmente indicate le procedure e le modalità di acquisizione del consenso.

L'Istituzione scolastica procederà pertanto all'aggiornamento del Patto secondo le competenze degli organi interessati.

Procedura interna

Nelle more dell'adozione della modulistica completa, per qualsiasi attività che possa ragionevolmente rientrare nell'ambito di applicazione della Legge n. 104/2026, il docente o referente interessato dovrà:

- non assumere autonomamente impegni definitivi con soggetti esterni;
- non comunicare alle famiglie date definitive prima della verifica interna, quando questa sia necessaria;
- non acquisire autonomamente consensi mediante modelli personali;
- presentare alla Dirigenza descrizione completa dell'attività;
- trasmettere preventivamente tutti i materiali che si intendono utilizzare;

• segnalare la presenza di eventuali esperti esterni;
• fornire gli elementi necessari alla verifica dei relativi requisiti;
• collaborare, ove necessario, alla definizione dell'attività formativa alternativa;
• attendere il completamento degli adempimenti previsti prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Responsabilità nella programmazione delle attività

Si richiama l'attenzione di tutto il personale sulla necessità di programmare le attività interessate con un anticipo compatibile con gli adempimenti descritti.

Il rispetto del termine previsto per la richiesta del consenso, la messa a disposizione preventiva o contestuale dei materiali, la verifica degli eventuali esperti e, quando necessaria, la preventiva organizzazione dell'attività alternativa rendono incompatibile con la nuova disciplina una gestione estemporanea delle iniziative.

I referenti di progetto e i docenti interessati sono pertanto invitati a inserire tali adempimenti già nella fase di progettazione.

Il **registro elettronico** potrebbe essere lo strumento più indicato per gestire l'intera procedura. La richiesta e il materiale didattico possono essere pubblicati nella bacheca dell'area riservata, visibile alle sole famiglie delle classi interessate; è invece da evitare la pubblicazione del materiale sul sito web istituzionale, che non è necessaria rispetto alla finalità e può porre anche problemi di diritto d'autore sui contenuti di terzi. Attraverso la funzione di adesione o di autorizzazione, disponibile nei principali registri elettronici, il genitore o lo studente maggiorenne può inoltre esprimere direttamente il consenso o il diniego. Il registro tiene traccia della data e dell'ora dell'invio, della presa visione e della risposta, e la scuola dispone così in ogni momento di un quadro aggiornato delle adesioni, senza dover raccogliere e archiviare moduli cartacei. Questa modalità è particolarmente indicata quando sarò data piena attuazione all'obbligo di accesso al registro elettronico esclusivamente mediante SPID o CIE.

Documentazione che sarà adottata dall'Istituzione scolastica

A completamento della procedura saranno predisposti:
• vademecum operativo per il personale;
• scheda di verifica preventiva dell'assoggettabilità dell'attività al consenso;
• scheda di presentazione dell'attività/progetto;
• modello di consenso informato per gli studenti minorenni;
• modello di consenso informato per gli studenti maggiorenni;
• modello di comunicazione dell'attività formativa alternativa;
• scheda relativa agli esperti esterni;
• checklist di controllo della procedura;
• aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità;
• eventuali ulteriori atti organizzativi e collegiali necessari.

I profili di protezione dei dati personali

Il consenso previsto dalla legge n. 104/2026 non va confuso con il consenso quale base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di un’autorizzazione alla partecipazione dell’alunno a una specifica attività educativa, espressione della responsabilità genitoriale o della scelta dello studente maggiorenne. I trattamenti di dati personali connessi alla procedura, dalla raccolta dei moduli alla gestione delle presenze, trovano

invece fondamento nell'adempimento di un obbligo di legge e nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico propri dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento. Non è pertanto necessario richiedere un distinto consenso privacy, mentre è opportuno verificare che l'informativa generale per alunni e famiglie comprenda la gestione delle procedure di consenso previste dal Patto educativo di corresponsabilità.

Alcune cautele specifiche meritano tuttavia attenzione, in ragione dei temi trattati.

- ✓ Riservatezza delle scelte delle famiglie**.** L'espressione del consenso o del diniego può, in alcuni casi, lasciar trasparire convinzioni religiose o filosofiche, che rientrano tra le categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento. I moduli restituiti vanno quindi conservati nel fascicolo dell'alunno o in un fascicolo dedicato all'attività, con accesso limitato al personale che ne ha necessità. Al docente presente e all'eventuale esperto va fornito il solo elenco dei partecipanti, senza indicazione dei motivi delle assenze, e gli elenchi dei non aderenti non devono essere diffusi né resi disponibili alla classe. L'organizzazione dell'attività alternativa dovrebbe evitare modalità che espongano le scelte delle singole famiglie oltre quanto inevitabilmente connesso all'assenza dall'attività.
- ✓ Nessuna raccolta di dati durante le attività**.** I temi trattati coinvolgono la vita sessuale e l'orientamento sessuale, anch'essi categorie particolari di dati. Durante le attività non devono essere raccolte informazioni personali sugli alunni: eventuali questionari, anche di gradimento, devono essere rigorosamente anonimi e non devono contenere domande sulla sfera personale; non devono essere effettuate fotografie, registrazioni audio o video. Le informazioni che dovessero emergere su singoli alunni non devono essere annotate dall'esperto e vanno eventualmente riferite al docente presente o al Dirigente scolastico, per la gestione secondo le procedure ordinarie della scuola.

Disposizioni finali

La presente comunicazione costituisce disposizione organizzativa interna per l'applicazione della Legge 9 giugno 2026, n. 104 e delle indicazioni impartite dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota prot. n. 4712 del 14 settembre 2026.

Si invita tutto il personale interessato a un'attenta lettura e alla puntuale osservanza delle procedure indicate.

Eventuali dubbi relativi alla riconducibilità di una specifica attività all'ambito di applicazione della normativa dovranno essere sottoposti preventivamente alla Dirigenza.

La presente è pubblicata sul sito istituzionale e nelle sezioni previste dai sistemi di comunicazione interna della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca Napolitano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993.